

VERBALE dell'ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei Soci dell'ISTITUTO PER LA FAMIGLIA SEZIONE ZONALE 433 di CAMPOBASSO onlus

Del 20 Novembre 2021

Il giorno 20 (venti) del mese di Novembre dell'anno 2021 duemilaventuno alle ore 18.00 presso la sede legale dell'Associazione di Volontariato denominata IPF – ONLUS sez. 433 Campobasso 1 sita in Campobasso alla via V. Tiberio n.6, si sono riuniti, in seconda convocazione, i seguenti Sig.ri:

MANCINI Carmine	MNCCMN71L13B519F	Presente
TEDESCO Loredana	TDSLND76B52A783V	Presente
PETRECCA Maria	PTRMRA72T43B519A	Presente
SCUNDI Marco	SCNMRC73M15I725S	Presente
MANCINI Sara	MNCSRA99T50B519S	Presente
MANCINI Gaia	MNCGAI01E59B519U	Presente
MICARELLI Claudia	MCRCLD68C56H501B	Presente

Tutti Soci Ordinari dell'associazione di volontariato denominata Istituto Per la Famiglia Sezione Zonale n. 433 Campobasso 1 (c.f. 92075690708), ai fini dello svolgimento dell'Assemblea Straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Disamina ed approvazione del nuovo Statuto Sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
2. Varie ed Eventuali.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 11 del Vigente Statuto Sociale, il Presidente Zonale in carica Sig. Carmine Mancini, il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale la sig.ra Maria Petrecca.

Il Presidente costata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione ed attesta che risultano presenti tutti i soci.

Il Presidente, dunque, dà atto che l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, stante la presenza di un numero di soci pari o superiore ai tre/quarti degli aventi diritto al voto, così come richiesto dallo Statuto e dall'art. 21 del Codice Civile e pertanto passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

TRATTAZIONE DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1

Disamina ed Approvazione del nuovo Statuto Sociale

modificato ed integrato secondo le disposizioni del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il Presidente Carmine Mancini, preliminarmente relaziona sulle disposizioni legislative introdotte dal D.Lgs. n. 117/17, detto anche Codice del Terzo Settore, che rende indispensabile la modifica dello Statuto Sociale anche mediante integrazione della denominazione dell'Associazione, per poter ottenere l'iscrizione al nuovo Registro Unico Nazione degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) introdotto dal D.Lgs. n. 117/17, nella sezione delle organizzazioni di volontariato (ODV), continuando così a mantenere la medesima qualifica.

Il Presidente pertanto dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo "ODV".

Il Presidente propone inoltre un ampliamento ed una miglior definizione dell'oggetto sociale per ricomprendere nell'azione sociale attività che prima erano escluse, illustrando l'opportunità di estendere l'azione dell'Associazione ad altri campi di intervento.

Udita la relazione del Presidente e, dopo ampia discussione, l'Assemblea zonale dei Soci all'unanimità, ossia con il voto favorevole di tutti i Soci intervenuti

DELIBERA

- di approvare il nuovo Statuto Sociale che come proposto dal Presidente del Consiglio direttivo Zonale, viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A)
- di approvare altresì l'ampliamento dell'oggetto sociale, così come proposto dal Presidente del CDZ.

2

Varie ed Eventuali

Null'altro essendovi da aggiungere e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente Mancini Carmine, alle ore 20:30 dichiara chiusa la seduta, previa stesura, lettura e unanime approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Maria PETRECCA

Maria Petrecca

IL PRESIDENTE ZONALE

Carmine MANCINI

Carmine Mancini

Il presente verbale viene letto, firmato e sottoscritto.

FIRME dei SOCI

Carmine Mancini
Maria Petrecca
Gaia Mancini
Sara Mancini
Elia Scelli

Teresa Scelli
Ferdinando Scelli

Reg. € Agenzia delle Entrate - UT di Campobasso

Ipot. € Eseguita registrazione il 10/12/2021

Cat. € Al n. 1321 Serie 3^a

Totale € Delega di pagamento del ESENTI

L'addetto

Anna Maria Filiciotto

*Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO SOCIALE

ISTITUTO PER LA FAMIGLIA SEZIONE 433 – CAMPOBASSO 1 ODV – ONLUS

ARTICOLO 1

Costituzione e nome

1. A mezzo del presente atto è costituita l'Associazione di Volontariato denominata: **"ISTITUTO PER LA FAMIGLIA – SEZIONE 433 – CAMPOBASSO 1 ODV – ONLUS"**, di seguito denominata anche "IPF Sezione 433", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo "ODV" ("Organizzazione di Volontariato") nella propria denominazione, costituendone peculiare segno distintivo ed a tale scopo lo inserisce negli atti, nella corrispondenza e in ogni sua comunicazione e manifestazione esterna.
3. L'Associazione, riconosciuta di diritto come Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 460/1997, manterrà l'acronimo ONLUS nella propria denominazione ed in ogni altro proprio segno distintivo fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo Settore).
4. L'Associazione creata in forza di quanto disposto dagli articoli 8, 18, 19, 20 e 29 della Costituzione della Repubblica Italiana e degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, agisce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e segg. del D.Lgs. 117/17(Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
5. L'Associazione agisce nell'ambito territoriale della Provincia di Campobasso per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, umanitarie ed assistenziali.
6. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che verranno approvati secondo le norme statutarie.

ARTICOLO 2

Sede e durata

1. L'IPF Sezione n.433 ha sede legale a Campobasso in Via Vincenzo Tiberio n. 6, e sede operativa a Campobasso in Via Sant'Antonio Abate n°233
2. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione può liberamente trasferire le sedi dell'Associazione purché all'interno dello stesso comune. Tale cambiamento di sedi, che non costituisce modificazione statutaria, dovrà in ogni caso essere comunicato all'ISTITUTO PER LA FAMIGLIA Nazionale cui essa aderisce e fa parte.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3

Oggetto Sociale e Finalità

1. L'IPF Sezione n. 433 non ha alcuno scopo di lucro, neppure indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. A tal fine:
 - Non distribuisce, anche in modo indiretto o differito, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro.
 - Impiega interamente gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse;
 - In caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il proprio patrimonio all'Associazione Nazionale di volontariato e protezione civile denominata: Istituto per la Famiglia ovvero in sua mancanza ad altra associazione di volontariato avente pari assenza di finalità di lucro.
3. L'IPF Sezione 433 opera con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto dei propri associati nei confronti della generalità della popolazione che presenta necessità di aiuto al fine di migliorare le condizioni di vita della Nazione ed ancor prima del suo elemento costitutivo essenziale che è la famiglia.
4. In conformità con quanto sancito dallo Statuto dell'Associazione Nazionale cui la presente Sezione aderisce, l'IPF Sezione 433 per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolge le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/17, prevalentemente in favore di terzi:
 - a) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19/08/2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni e/o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D.L. n. 117/17;
 - b) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e difesa non armata;
 - c) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.L. n. 117/17, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 08/03/2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266, della L. 24/12/2007 n. 244;
 - d) Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della L. 04/05/1983 n. 184;
 - e) Protezione civile ai sensi della L. 247/02/1992 n. 225 e successive modificazioni;
 - f) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - g) Interventi, e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
 - h) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D. LGS 22/01/2004 n. 42 e successive modificazioni.

- i) Interventi, prestazioni e servizi sociali per l'attuazione delle finalità di cui alla L. 08/11/2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modificazioni.
- j) Interventi, servizi e prestazioni per il conseguimento delle finalità di cui alla L. 05/02/1994 n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e diritti delle persone handicappate).
- k) Interventi, prestazioni e servizi per il conseguimento delle finalità di cui alla L. 22/02/2016 n. 112 (disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).
- l) Formazione Universitaria e post-universitaria.
- m) Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. 28/03/2003 n. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- n) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative e di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.L. n. 117/17.
- o) Radio diffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell'art. 16 comma 5 della L. 06/08/1990 n. 223 e successive modificazioni.
- p) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
- q) Formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- r) Servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da Enti composti in misura non inferiore al 70% da Enti del Terzo Settore.
- s) Cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace di cui alla L. 11/08/2014 n. 125 e successive modificazioni.
- t) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione di licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del *commercio equo e solidale*, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che prevede il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, non che di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.
- u) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4 del decreto legislativo di cui all'art. 1 comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
- v) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
- w) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.
- x) Agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni.
- y) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, persegue tali attività di interesse generale mediante:

- L'affermazione della morale e dell'etica cristiana nelle famiglie, nella società, negli ordinamenti e nella legislazione;
- La promozione del progresso umano, sociale, culturale ed economico della famiglia e di ogni suo singolo componente, in coordinamento e in collaborazione con tutte le forze sane presenti sul territorio italiano ed internazionale, favorendo lo sviluppo di una nuova società, che secondo giustizia, assicuri attraverso la famiglia, la crescita globale della personalità dei singoli;
- Il contrasto di ogni forma di emarginazione;
- Il contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul;
- La prevenzione e la rimozione delle situazioni di bisogno delle famiglie e delle singole persone;
- L'attuazione di ogni forma di intervento finalizzata a migliorare la qualità della vita degli individui;
- Il miglioramento dei servizi sanitari con i criteri ed i principi del volontariato indicati dalla legge 266/91 ed oggi dal D.Lgs. 117/17;
- La predisposizione e l'erogazione di servizi gratuiti a favore dei singoli o dei gruppi di persone;
- La progettazione, promozione e realizzazione di attività e di percorsi educativi e di approfondimento delle materie STEM (Sciences, Technology, Engineering and Mathematics), direttamente e/o attraverso collaborazioni, partenariati con altri enti, al fine di favorirne una maggiore consapevolezza della propria attitudine verso le conoscenze scientifiche, in particolar modo da parte di bambine/i e ragazze/i;

ed ancora:

- Agevolando e favorendo la fruizione del diritto allo studio per tutti cittadini, anche con particolari attività di formazione ed orientamento per minori e giovani, nonché di attività di promozione culturale ed educazione permanente per adulti;
- Promuovendo attività di protezione e salvaguardia dell'ambiente e interventi in situazioni di pubbliche calamità;
- Promuovendo il coinvolgimento dei giovani nella difesa della patria con mezzi non armati e non violenti, mediante servizi di utilità sociale, quali ad esempio la partecipazione al servizio civile nazionale di cui alla L. 64/2001, sia in Italia che all'estero, tesi a costruire e rafforzare i legami che sostanziano e mantengono coesa la società civile, allargando alle categorie più deboli e svantaggiate la partecipazione alla vita sociale, attraverso azioni di solidarietà, di inclusione, di coinvolgimento e partecipazione, che promuovono a vantaggio di tutti il patrimonio culturale e ambientale delle comunità, mediante la partecipazione

attiva delle persone alla vita della collettività e delle istituzioni a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale;

- Sostenendo e diffondendo i valori e la cultura della solidarietà internazionale e la difesa e la promozione dei diritti fondamentali della persona e dei popoli, operando nell'ambito della cooperazione allo sviluppo sostenibile e degli aiuti umanitari, con le comunità e le popolazioni impoverite ed escluse del mondo promuovendo attraverso iniziative concrete la tutela dei diritti fondamentali degli uomini e delle donne espresse nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nelle Convenzioni e relative Raccomandazioni delle Nazioni Unite, finalizzando le attività all'obiettivo di sradicare la povertà rimuovendone le cause;
- Favorendo uno sviluppo più equo e sostenibile, nel rispetto delle differenze culturali, sociali, religiose, senza alcuna forma di discriminazione;
- Dando sostentamento alimentare alle persone indigenti anche mediante raccolta e distribuzione delle eccedenze di produzione agricole e dell'industria;
- Sostenendo e promuovendo le iniziative e l'attività della fondazione Banco Alimentare, nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, di contribuire alla soluzione dei problemi della fame, dell'emarginazione e della povertà mediante la raccolta delle eccedenze di produzione agricole e dell'industria, nonché di promuovere tutte le iniziative utili a sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità competenti nei confronti del problema della povertà e dell'emarginazione;
- Promuovendo e sostenendo la tutela dell'ambiente e dei Beni Culturali, anche mediante realizzazione dei servizi di presidio del territorio previsti dalla L. 94/09, e con particolare riguardo alla:

- tutela e valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse archeologico e paesaggistico;
- tutela dei beni culturali e artistico-monumentali, anche attraverso interventi di recupero e valorizzazione di quelli in stato di abbandono;
- Tutela, conservazione, salvaguardia, restauro, del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale;
- Salvaguardia della fauna nel rispetto della normativa statale, regionale e locale;
- Salvaguardia delle foreste, della flora nel rispetto della normativa statale, regionale e locale;
- Realizzazione e conservazione degli endemismi agro-forestali del bacino del Mediterraneo mediante banche semi, in situ e in vitro, Banca del polline e realizzazione di parchi delle biodiversità del Mediterraneo;
- Realizzare e gestire centri di protezione ambientale, punti di ristoro, ostelli, alberghi, botteghe ecologiche, centri di commercializzazione - all'ingrosso e al minuto di generi agroalimentari, abbigliamento, gadget, computer ed affini, eccetera, prodotti in proprio o mediante import export;
- Formazione professionale, progettazione, gestione fabbriche e cantieri per il restauro ambientale mediante ingegneria naturalistica-quando e ove possibile, realizzazione, gestione, stima, utilizzazione di boschi e foreste, con allestimento assortimenti legnosi,

Carere

Maria Piana

utilizzo del legno e suoi derivati per la realizzazione di manufatti in legno, giocattoli in legno e quanto altro può essere utile nel realizzare strutture in legno - o parti di esse - ecocompatibili col paesaggio e di parchi giochi urbani o in aree libere. Per detti scopi si potranno gestire segherie, falegnamerie e depositi di legname e legna da ardere e relativa commercializzazione dei prodotti.

- Presentazione progetti ed accesso a contributi comunitari, statali, regionali, provinciali, fondazioni eccetera, al fine di sviluppare le proprie attività e migliorare il patrimonio dell'associazione e dei propri iscritti.
- Fornitura servizi ad Enti Pubblici, Regione, Provincia e Comuni, come servizio di Guardia Giurate, Sostituti Vigili Urbani, Vigilanza venatoria ed ambientale, ecc., mediante appositi protocolli di intesa od atti deliberativi;

- Gestendo centri di aggregazione giovanile e di centri socio-assistenziali rivolti a minori, giovani, famiglie ed anziani; nonché centri di Protezione civile;
- Concorrendo alla formazione umanitaria e cristiana dei propri operatori nonché quella necessaria per rendere gli operatori medesimi idonei alla realizzazione degli scopi sociali dell'Istituto;
- Concorrendo alla promozione ed al sostegno della famiglia, quale fondamentale attraverso una costante azione sociale di solidarietà e di assistenzialità, cristianamente ispirata;
- Organizzando e promuovendo la partecipazione a fiere, mercati, mostre, concorsi, convegni, seminari, stage, iniziative di solidarietà sociale ed umanitarie, scambi culturali con enti aventi analoghe finalità a livello locale, nazionale, internazionale;
- Realizzando progetti di interesse sociale, di orientamento all'integrazione scolastica, educativa, formativa, lavorativa e culturale, nonché di formazione finalizzati all'avviamento al lavoro;
- Progettando e realizzando sistemi ed interventi destinati a consentire l'abbattimento delle barriere architettoniche, sensoriali, pratiche e culturali;
- Progettando, organizzando e gestendo visite guidate e viaggi d'istruzione;
- Attuando ogni altro servizio teso al miglioramento della qualità della vita di persone svantaggiate, anche attraverso l'apertura e la gestione di sportelli regionali, nazionali ed europei, e di banche dati.

5. L'Associazione inoltre può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Tali attività saranno di volta in volta individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo Zonale.
6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi-attributo la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva-al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
7. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

ARTICOLO 4

I Soci

1. Sono Soci dell' I P F Sezione Zonale n. 433 CAMPOBASSO 1 tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità.
2. Essi si distinguono in:
 - a) Soci Ordinari iscritti alla Associazione Nazionale che chiedono di aderire alla Sezione Zonale stessa;
 - b) Soci Onorari scelti fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerienze, possono concorrere al prestigio, alla crescita e all'efficienza della sezione IPF;
 - c) Soci Sostenitori, coloro i quali pur non volendo partecipare personalmente alla vita della Sezione Zonale, concorrono al raggiungimento degli scopi statuari mediante il versamento di apporti in denaro o altre utilità.
3. Il numero degli aderenti alla Sezione è illimitato.
4. Il numero minimo dei Soci fondatori non può essere inferiore a 7, qualora tale numero dovesse venire meno, la sezione dovrà provvedere a ripristinarlo entro e non oltre il termine di un anno.
5. L'Ammissione di ogni socio è a tempo indeterminato. Essa è deliberata dal Consiglio Direttivo Zonale, ma l'iscrizione è valida solo previa ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale dell'IPF.
6. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo Zonale ne dà motivata comunicazione al diretto interessato entro il termine di gg 60. In tal caso l'interessato, nel termine di altri 60 giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Nazionale, in occasione della sua successiva convocazione;
7. Partecipano alla vita sociale ed esercitano i diritti conseguenti solo i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale da versare alla Associazione Nazionale.
8. Si perde la qualità di socio per decesso, recesso volontario, decadenza ed espulsione. La decadenza può essere deliberata dal Consiglio Direttivo dell' IPF Nazionale per mancato pagamento della annuale quota associativa. L'espulsione può essere pronunciata per indegnità verso la sezione 433 ed i suoi associati. Essa è deliberata dal consiglio Direttivo Zonale e deve essere ratificata dai due terzi dell'Assemblea dei Soci è quindi comunicata al Consiglio Direttivo Nazionale dell'IPF.

ARTICOLO 5

(Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione dei Soci è sempre deliberata a tempo indeterminato, per cui non può essere richiesta ed effettuata per un periodo temporaneo, ma è fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente Zonale presso la

sede legale dell'Associazione. Il recesso produrrà effetto con decorrenza dall'anno sociale successivo a quello durante il quale è stato comunicato.

3. Gli associati hanno diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle Assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'emendamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere visione dei bilanci e dei rendiconti e consultare i verbali;
- partecipare all'assemblea e, se in regola con il pagamento della quota sociale e se iscritti nel libro dei soci da almeno un mese, esercitare in assemblea il proprio diritto di voto. Ciascun associato ha diritti ad un solo voto;
- consultare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente del Consiglio Direttivo Zonale;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- se volontari, partecipare alle attività dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ARTICOLO 6

Il Patrimonio

1. Il Patrimonio della sezione è costituito, nel rispetto dei limiti previsti dall'art.3 del D.Lgs. n. 117/17, da:
 - a) contributi volontari apportati dai soci;
 - b) contributi o dalle sovvenzioni provenienti da Enti Locali e/o privati per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - c) beni mobili e immobili acquisiti dalla Sezione Zonale e dalle loro rendite;
 - d) ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dalla Sezione;
 - e) proventi derivanti da attività associative (manifestazioni, iniziative, eventi, etc.);
 - f) entrate derivanti da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentali ai sensi dell'art.6 D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 7

Esercizio e Bilancio

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. La Sezione Zonale ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti economici e finanziari), secondo le disposizioni statutarie che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 31 gennaio.
3. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, da esso devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
4. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
5. Entro il 28 febbraio e comunque entro i termini stabiliti dall'Associazione Nazionale, la Sezione Zonale dovrà inviare alla Segreteria Nazionale dell'IPF i rendiconti economici e finanziari con la relazione sulle attività svolte.
6. Qualora nel corso di un unico esercizio finanziario le entrate dell'Associazione, comunque denominate, superino il milione di euro dovrà essere redatto e depositato presso il RUNTS anche il bilancio sociale, da predisporre secondo le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Qualora invece le entrate dell'Associazione dovessero essere superiori a centomila euro, dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale della Sezione Zonale dell'IPF e dovranno essere pubblicati e resi noti gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ARTICOLO 8

Organi della Sezione IPF

1. Sono organi della Sezione Zonale:
 - l'Assemblea Zonale dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo Zonale;
 - il Presidente Zonale;
 - il Vice Presidente Zonale;
 - il Segretario Zonale;
 - l'eventuale organo di controllo, che sarà obbligatorio solo in caso di attivo patrimoniale superiore a €110.000,00 per come espressamente previsto dall'art.30 del Codice del Terzo Settore.
2. Tutte le cariche sono elettive e svolte in maniera assolutamente gratuita. È ammesso solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. La rappresentanza della Sezione Zonale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente Zonale.

4. La Sezione Zonale deve dotarsi di proprio codice fiscale al fine di assumere piena autonomia fiscale e gestionale rispetto alla Associazione Nazionale, pur mantenendo il rispetto delle indicazioni dettate dallo Statuto dell'Associazione Nazionale.
5. La Sezione Zonale, avendo piena autonomia gestionale e patrimoniale non può utilizzare il codice fiscale e/o la Partita IVA dell'Associazione Nazionale.

ARTICOLO 9

Assemblea Zonale dei Soci

1. L'Assemblea Zonale dei Soci è costituita da tutti i Soci aventi diritto al voto
2. L'Assemblea è convocata dal presidente della Sezione, ovvero in sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 31 gennaio.
3. Partecipano con diritto di voto all'Assemblea Zonale:
 - Il Presidente della Sezione;
 - I componenti del Consiglio Direttivo Zonale;
 - I Soci Ordinari iscritti da almeno un mese alla Sezione ed in regola con il pagamento della quota associativa verso l'Associazione Nazionale.
4. I Soci Onorari possono partecipare all'Assemblea Zonale e possono esprimere la loro opinione, ma senza diritto di voto.
5. I Soci Sostenitori possono partecipare all'Assemblea Zonale senza diritto di opinione e senza diritto di voto.
6. In Assemblea ciascun Socio ha diritto ad un solo voto.
7. Ogni Socio può essere rappresentato in Assemblea mediante conferimento di delega ad un altro socio della medesima Sezione Zonale. Ogni socio non può rappresentare in Assemblea più di altri due Soci.
8. L'Organo Assembleare delibera sulle seguenti materie:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto Costitutivo e dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
9. L'Assemblea Zonale dei Soci, inoltre:
 - si pronuncia e delibera, su proposta del Presidente, per ciò che concerne la gestione della Sezione;
 - individua le linee programmatiche della sezione ed i metodi attuativi delle stesse;
 - delibera in merito alle mozioni presentate dal Consiglio Direttivo e dai membri dell'Assemblea.

10. Le deliberazioni approvate dall'Assemblea non possono discostarsi dagli indirizzi dettati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

11.

ARTICOLO 10

Consiglio Direttivo Zonale

1. Il Consiglio Direttivo Zonale dura in carica tre anni.
2. Esso, in attuazione della volontà espressa dall'Assemblea dei Soci, ha il potere di ordinaria amministrazione della Sezione Zonale, collabora alle iniziative generali del IPF Nazionale.
3. Il Consiglio Direttivo Zonale è composto da:
 - Presidente
 - Vice Presidente
 - Segretario
 - 1 Consigliere
4. I componenti del CDZ sono eletti dall'Assemblea dei Soci e possono essere rieletti.
5. Ognuno di essi partecipa al CDZ con diritto ad un solo voto.
6. Il CDZ è convocato dal Presidente ovvero, in caso di suo impedimento e/o sua assenza, dal Vice Presidente tutte le volte in cui ciò sia necessario ai fini della conduzione dell'Associazione.
7. Esso funziona come organo collegiale le cui decisioni andranno generalmente prese a maggioranza semplice dei suoi componenti, in caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente.
8. Le deliberazioni si considerano comunque valide quando alla votazione è intervenuta la maggioranza dei componenti del Consiglio.
9. Il Consiglio Direttivo Zonale delibera invece a maggioranza assoluta dei suoi componenti quando è chiamato a deliberare sulla richiesta di espulsione di un socio.

ARTICOLO 11

Presidente Zonale

1. Il Presidente Zonale è eletto dall'Assemblea Zonale dei Soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
2. Egli rappresenta la Sezione Zonale nei confronti dei terzi ed in giudizio.
3. Il Presidente Zonale firma gli atti della sezione e provvede a dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea Zonale dei Soci e del Consiglio Direttivo Zonale. Egli è inoltre responsabile della corretta esecuzione delle direttive adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
4. In sua assenza e/o impedimento le funzioni ad esso spettanti verranno espletate dal Vice Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Zonale, di cui determina l'ordine del giorno anche su indicazione degli altri Consiglieri.
6. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci, di cui stila l'ordine del giorno anche su indicazione degli altri Consiglieri o di almeno 1/10 dei Soci aventi diritto di espressione; ne assume la presidenza salvo impedimento o diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

Concorre con gli altri membri del Consiglio Direttivo alla amministrazione, gestione e organizzazione della Sezione. Deve deliberare sempre e comunque in conformità alle delibere assunte dall'Assemblea Zonale dei Soci ed alle indicazioni provenienti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

7. La carica di Presidente si perde per decesso, scadenza del mandato, dimissioni, decadenza dalla qualità di Socio dell'IPF, espulsione per indegnità ed approvazione della mozione di sfiducia.
8. La mozione di sfiducia del Presidente Zonale può essere presentata da ogni membro del Consiglio Direttivo Zonale o da almeno 2/5 dei Soci aventi diritto di voto in Assemblea. Per essere approvata la mozione di sfiducia, dovrà ottenere il voto favorevole di 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo escluso il Presidente e la successiva ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci, appositamente convocata entro 30 giorni dalla deliberazione del CDZ. L'Assemblea delibera in questo caso a maggioranza assoluta. Se la mozione di sfiducia viene accolta, nel corso della stessa Assemblea, si dà corso all'elezione del nuovo presidente Zonale. Se la mozione viene respinta, il Presidente rimane in carica e si fa luogo ad immediata sostituzione, mediante elezione, dei componenti del Consiglio Direttivo che votarono a favore della mozione di sfiducia, i quali si considereranno decaduti di diritto.

ARTICOLO 12

Il Segretario Zonale

1. Il Segretario Zonale è eletto dall'Assemblea Zonale dei Soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
2. Egli collabora con il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Zonale alla amministrazione, gestione e organizzazione della Sezione.
3. Egli svolge tutte le mansioni inerenti la segreteria, curando il tesseramento dei Soci e la redazione dei processi verbali delle riunioni del CDZ e delle Assemblee Zonali dei Soci, oltre che la tenuta dei libri contabili e degli altri libri della Sezione.
4. Egli è responsabile della gestione e custodia della cassa, di cui deve curare, con assoluta trasparenza, la registrazione contabile delle entrate e delle uscite. Egli è pertanto responsabile della stesura del bilancio preventivo e consuntivo della Sezione zonale.
5. Nel caso in cui la Sezione dovesse superare le 50 unità, il CDZ potrà deliberare di estenderne le funzioni all'altro Consigliere del CDZ.

ARTICOLO 13

Organo di Controllo

1. L'eventuale Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art.30 CTS.
2. Ai componenti degli Organo di Controllo si applica l'art.2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co.2 cod. civ. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 14

Libri Sociali

1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:
 - Libro degli associati
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Zonale;
 - Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta da inoltrare al Presidente del CDZ.

ARTICOLO 15

Amministrazione e obblighi

1. La Sezione Zonale gode di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto all'IPF Nazionale ed alla sua Sede Centrale, essa pertanto si configura ai sensi e per gli effetti dello Statuto Nazionale come Sezione Zonale Autonoma.
2. Le spese occorrenti per il suo funzionamento, la sua gestione e la sua amministrazione sono a totale carico della stessa.
3. Le quote associative, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale con apposito regolamento, devono essere interamente versate su c/c postale o bancario intestato alla Sede Centrale dell'Associazione Nazionale, che provvede all'assicurazione dei soci per il rischio di infortuni ed al rilascio del tesserino personale.
4. Ogni altro provento economico e/o ogni altra utilità conseguite dalla Sezione nello svolgimento della propria attività e/o derivante da erogazioni liberali di soggetti pubblici e/o privati, nonché altro introito di qualsiasi natura e/o genere, deve essere versato su apposito conto corrente postale o bancario intestato alla sezione, annotato nei libri contabili della Sezione ed utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali.

Mani Pulite

5. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Nazionale chieda il coinvolgimento della Sezione in progetti a carattere nazionale, regionale e/o locale, il CDZ potrà disporre l'impiego dei propri fondi di gestione. Essi fondi potranno essere impiegati per soccorrere le realtà di bilancio delle Sezioni meno facoltose.
6. Nel caso in cui la Sezione zonale partecipi a progetti promossi dal Consiglio Direttivo Nazionale essa è tenuta a versare sul c/c della Associazione Nazionale il 20% dei proventi economici conseguiti giornalmente, secondo quanto risultante dal verbale di chiusura delle attività progettuali.
7. La Sezione è tenuta a registrare giornalmente su apposito libro contabile, o giornale di cassa, le somme ricavate da ogni attività produttiva marginale o da raccolta fondi. Sul libro di cassa giornaliero dovranno essere indicate le entrate, le uscite, il saldo e le partite fuori cassa. Ogni spesa in uscita dovrà essere descritta e trovare riscontro in idonea documentazione amministrativa contabile quali: fatture, scontrini fiscali, dichiarazioni di spesa ecc. tutte rigorosamente riconducibili alla gestione della sezione medesima.
8. La Sezione è altresì tenuta alla redazione di un apposito registro in cui devono essere annotati tutti i versamenti fatti alla Associazione Nazionale con specifica indicazione della loro causale e della loro legittimità.
9. In adempimento agli obblighi scaturenti dall'art.27 dello Statuto adottato dall'IPF onlus cui la Sezione Zonale fa parte, questa ha l'obbligo di trasmettere al Consiglio Direttivo Nazionale copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio Direttivo Zonale e dell'Assemblea Zonale dei Soci nonché copia del bilancio accompagnato da una relazione annuale la sull'attività svolta e sulla programmazione di quella futura.
10. Tutti i registri della Sezione Zonale e la documentazione a corredo possono essere sottoposti al controllo ispettivo del CDN dell'Associazione Nazionale, da esercitarsi mediante nomina di un apposito commissario ispettivo.
11. In esecuzione a quanto previsto dall'art.34 dello Statuto Nazionale, in caso di irregolarità della gestione della Sezione Zonale o di adozione di iniziative e/o comportamenti contrari ai contenuti statutari o alle finalità della Associazione Nazionale, la Sezione Zonale può incorrere nella diffida da parte del Consiglio Direttivo Nazionale dell'IPF ad utilizzare la denominazione "Sezione dell'IPF". In tal caso l'Associazione non riconoscerà più l'associazione territoriale come Sezione dell'Istituto ed i soci incorreranno nel provvedimento di esclusione.

ARTICOLO 16

Scioglimento e destinazione del patrimonio

1. Lo scioglimento della Sezione Zonale è deliberato dall'Assemblea Zonale dei Soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto.
2. In questo caso il patrimonio della sezione zonale dovrà essere devoluto alla Associazione Nazionale - Istituto per la Famiglia onlus, ovvero ad altra associazione di volontariato avente pari assenza di finalità di lucro.
3. In caso di scioglimento della sezione zonale, i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale dell'IPF.

ARTICOLO 17

Applicazione del Codice Civile

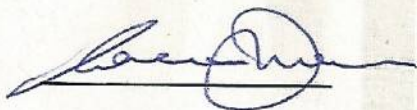
1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile e alle Leggi nazionali e regionali in materia ed allo Statuto dell'Associazione Nazionale.

ARTICOLO 18

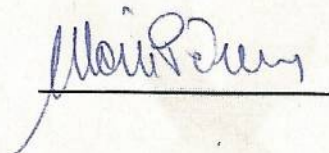
Registrazione Atto

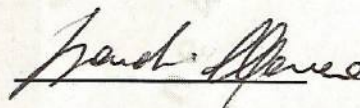
1. Il presente Statuto sostituisce i precedenti e sarà soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

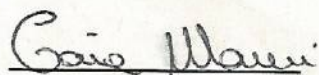
FIRME dei SOCI



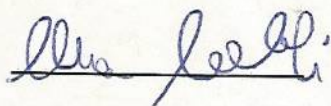






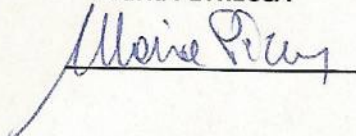






IL SEGRETARIO

Maria PETRECCA



IL PRESIDENTE ZONALE

Carmine MANCINI

